



Commissione di garanzia  
dell'attuazione della legge sullo  
sciopero  
nei servizi pubblici essenziali  
IL COMMISSARIO

Roma, 28 GEN. 2010

**R.S.U. di GENOVA RETI GAS s.r.l.**  
fax 010/5586407

**GENOVA RETI GAS s.r.l. - Genova**  
fax 010/5586407

**Prefetto di Genova**  
fax 010/590523

**e p.c. Presidente del Senato  
della Repubblica**  
fax 06/67062022

**Presidente della Camera dei Deputati**  
fax 06/67603522

**Presidente del Consiglio dei Ministri**  
fax 06/67793543

**IRIDE ACQUA GAS S.p.A. - Genova**  
fax 010/5586284

**TRASMISSIONE URGENTE VIA FAX**

Pos. n. 36566

Prot. n. 178/RJ

**Indicazione immediata ai sensi dell'art. 13, lett. d), della legge 12 giugno 1990 n. 146, come modificata dalla legge 11 aprile 2000, n. 83.**

Con riferimento alla proclamazione, in data 26 gennaio 2010, da parte della R.S.U. di GENOVA RETI GAS s.r.l., di uno "sciopero di tutti i lavoratori per il giorno 4 febbraio 2010" e di uno "sciopero dei lavoratori turnisti per il giorno 9 febbraio 2010", riguardante il personale dipendente dall'azienda GENOVA RETI GAS s.r.l. di Genova (atti pervenuti in pari data);

## IL COMMISSARIO

Prof. Avv. Pietro Boria, delegato per il settore, in via d'urgenza,  
**INDICA**

ai sensi dell'art. 13, lettera d), della legge n. 146 del 1990 e successive modificazioni, al soggetto proclamante che, **allo stato**, dal documento di proclamazione emergono le seguenti violazioni:

con riferimento allo "sciopero di tutti i lavoratori per il giorno 4 febbraio 2010":

- **mancato esperimento delle procedure di raffreddamento e conciliazione**, ai sensi dell'art.2, comma 2, della legge n. 146 del 1990 e succ. modd., secondo il quale le procedure di raffreddamento e conciliazione, obbligatorie per entrambe le parti, devono essere esperite prima della proclamazione dello sciopero;
- **mancato rispetto del termine di preavviso**, ai sensi dell'art. 2, comma 1 e 5, della legge n.146 del 1990 e succ. modd., dell'Accordo Nazionale Federgasacqua del 27 marzo 1991, valutato idoneo dalla Commissione con delibera dell'11 aprile 1991;

con riferimento allo "sciopero dei lavoratori turnisti per il giorno 9 febbraio 2010":


**mancato esperimento delle procedure di raffreddamento e conciliazione**, ai sensi dell'art.2, comma 2, della legge n. 146 del 1990 e succ. modd., secondo il quale le procedure di raffreddamento e conciliazione, obbligatorie per entrambe le parti, devono essere esperite prima della proclamazione dello sciopero;

Si invita il soggetto proclamante in indirizzo a riformulare la proclamazione dello sciopero in conformità alla legge, alla disciplina di settore e alla delibera n. 03/130 dell'11 settembre 2003, dandone comunicazione alla Commissione entro 5 gg. dalla ricezione del presente provvedimento. L'adeguamento all'indicazione in oggetto, dopo la scadenza di detto termine, non potrà essere considerato operato su richiesta della Commissione di Garanzia ai fini previsti dall'art. 2, comma 6, legge n. 146 del 1990 e succ. modd.

Resta fermo che la Commissione, in seguito alla eventuale apertura del procedimento, potrà accertare ogni altra violazione che dovesse emergere.

Si dispone la trasmissione del presente provvedimento alla R.S.U. di GENOVA RETI GAS s.r.l. di Genova, all'azienda GENOVA RETI GAS s.r.l. di Genova, al Prefetto di Genova, nonché all'azienda IRIDE ACQUA GAS S.p.A. di Genova, ai Presidenti delle Camere ed al Presidente del Consiglio dei Ministri, ai sensi dell'art. 13, lettera n), della legge n. 146 del 1990 e succ. modd.

IL COMMISSARIO  
(Prof. Avv. Pietro Boria)



PB/gc/sm

